

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.”.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano a decorrere dal 1° gennaio 2018, la contestuale estinzione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano sia situata presso l'estinto comune di Chiusi della Verna, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 bis della medesima legge regionale. Si prevede che al nuovo comune spetti il contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo dei comuni estinti potenzialmente beneficiari di detto contributo al momento di approvazione della legge di fusione.

L'articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna già classificati montani dallo Stato.

L'articolo 10 disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna all'unione di comuni denominata “Unione dei Comuni del Casentino” ed individua in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano. Si dettano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.

Il comma 13 disciplina l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.